

## VIII

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

## Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

*I Rapporti fra Stato e Chiesa, pur in contesti storici diversi, sono regolati da entrambe le Carte Costituzionali sulla base del principio generale "libera Chiesa in libero Stato"; nella nostra Costituzione il principio si armonizza con il preesistente accordo dei Patti Lateranensi del 1929, mentre nel testo del 1849 si ribadisce l'assoluto rispetto delle prerogative del Papa nell'espletamento del suo mandato spirituale, essendo ritenuto ormai decaduto il potere temporale dello stesso Pontefice.*

---

*Negli articoli che seguono è evidente come i Costituenti del 1948 si siano ispirati al testo della Costituzione del 1849 nella compilazione del titolo II su "Diritti e Doveri dei Cittadini"; non si tratta di semplici analogie ma vi è un'identità di concetti che traspare dall'uso frequente degli stessi termini. Così ritroviamo garantiti nelle due Costituzioni alcuni fondamentali diritti:*

## INVIOLABILITA' DELLA PERSONA

### Art. 3

Le persone e le proprietà sono inviolabili.

### Art. 4

Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere assolto dai giudici naturali.

*omissis*

### Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

*omissis*